



Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo

Milano, 30 agosto 2018

Fasc.1996/2016 Cat. 20.2.9.3

Al DIRETTORE GENERALE
REGIONE LOMBARDIA
D.G.TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Al RESPONSABILE
CITTA' METROPOLITANA
SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA
METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

Ai AI SINDACI DEI COMUNI
DELLA CITTA' METROPOLITANA
MILANO

OGGETTO: Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche.

Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato, con nota del 6 c.m. che si provvede ad allegare, indicazioni in merito all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile (VOPC) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche.

Dette indicazioni sono frutto della preventiva condivisione con le rappresentanze delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e, per gli aspetti di competenza, con l'Amministrazione della pubblica sicurezza e chiariscono che l'impiego del VOPC può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, non potendo in nessun caso interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Vengono, in particolare, precisate le modalità con la quale può intervenire il VOPC distinguendo tra la partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile e la partecipazione in qualità di struttura del Servizio nazionale della protezione civile.

Nel primo caso all'Organizzazione di volontariato che interviene nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento, non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile. In questa ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come *operatori di sicurezza* da parte degli organizzatori della manifestazione.

Nel secondo, la mobilitazione del VOPC in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di *eventi a rilevante impatto locale*, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, in combinato disposto con le disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 *bis* del D.Lgs n. 21/2008. In siffatta ipotesi all'Organizzazione e ai singoli volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 41 citati.



Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo

Nel quadro sopradescritto è ulteriormente specificato che le Organizzazioni di volontariato possono svolgere attività amministrative di supporto, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione pasti, di informazione alla popolazione.

Sono per contro vietate le attività di controllo del territorio (con particolare riferimento ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare), di vigilanza ed osservazione, di protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione ai percorsi di accesso.

Il Prefetto
(Lamorgese)